



Sintesi delle disposizioni della Legge di Bilancio 2023

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"**.

Riepiloghiamo le principali novità di carattere lavoristico, previdenziale e fiscale, che possono interessare gli Istituti associati AGIDAE.

Art. 1 comma 292

Opzione donna

Modificato il trattamento pensionistico cosiddetto **"Opzione Donna"**. Prorogata per il 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che appartengano ad una delle seguenti categorie: caregivers, invalide (con invalidità superiore o uguale al 74%) e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi.

Art. 1 comma 283

Pensione anticipata flessibile

In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile", cd. quota 103). Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico. Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 1 comma 313 e seguenti Reddito di cittadinanza	Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, che porterà verso l'abolizione del reddito di cittadinanza, alle persone tra i 18 e i 59 anni, abili al lavoro, ma che non abbiano nel nucleo familiari disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni di età, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, il reddito di cittadinanza è riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 18, rinnovabili, attualmente previste). Inoltre, si prevede un periodo di almeno un semestre di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale e, in mancanza, il beneficio del reddito decadrà, come nell'ipotesi ove si rifiuti la prima offerta di lavoro. La disposizione non si applica in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.
Art. 1 comma 294 Esonero contributivo assunzioni percettori reddito di cittadinanza	Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali nel limite massimo di importo di 8.000 euro. Tale esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.
Art. 1 comma 298 Agevolazione per assunzione di donne "svantaggiate"	L'agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile. L'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L'assunzione deve riguardare: • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori caratterizzati da una forte disparità di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un

	impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Art. 1 comma 297 Esonero contributivo per assunzione di giovani	La norma estende anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l'esonero contributivo totale. • nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua; • per un periodo massimo di 36 mesi elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l'esonero del 100 per cento.
Art. 1 comma 342 e seguenti Prestazioni occasionali	Si interviene con alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese. È prevista l'applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per a.c. (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti). E' innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.

Art. 1 comma 281 Taglio del “cuneo fiscale”	Esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori- esclusi i domestici- pari al 2% per redditi fino a 35.000 euro, pari al 3% per redditi fino a 25.000 euro. La riduzione del cuneo risulta interamente a beneficio dei lavoratori. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. (cfr. art. 281 L 197/2022).
Art. 1 comma 359 Congedo parentale	E' previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità retribuito all'80%, impiegabile da uno dei due genitori, fino al sesto anno di vita del figlio.
Art. 1 comma 306 Smart working “lavoratori fragili”	Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti “fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Contributo alle scuole paritarie per la disabilità	Sono stati stabilizzati i 70 milioni di euro come Fondo per la disabilità 2023-2025 previsto dalla legge n. 89 del 2016, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici paritari. Sono previsti, inoltre 24 milioni di euro per il trasporto di persone con disabilità.
Art. 1 comma 357 Assegno Unico universale	Incrementato l'assegno unico e universale per i figli a carico. Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Art. 1 comma 63 Premi di produttività	Premi di produttività detassati: per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.